

Nota COVID-19 - Provvedimenti validi dal 22.12.2020 (RG 6941)

Le disposizioni cantonali emanate dal Consiglio di Stato il 10 novembre 2020 con risoluzione n. 5696, confermate con risoluzione n. 6136 del 25 novembre 2020 e aggiornate con risoluzioni n. 6496 del 7 dicembre 2020, n. 6671 dell'11 dicembre 2020 e n. 6941 del 18 dicembre 2020 restringono il quadro normativo stabilito a livello federale, nelle possibilità stabilite dall'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare (RS 818.101.26).

Per tutti gli ambiti non citati esplicitamente nelle risoluzioni governative citate in precedenza e in questa nota esplicativa, valgono le disposizioni federali.

Le seguenti direttive, valide dal 22 dicembre 2020, precisano l'applicazione di alcuni punti delle citate risoluzioni, in relazione alle modifiche dell'ordinanza decise il 18 dicembre dal Consiglio federale.

1. Assembramenti

Punto 1 della RG 6941:

Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica.

Secondo l'art. 3c dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare (di seguito: Ordinanza), gli assembramenti di persone non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente o in seguito a contatti informali e non seguono un programma definito.

Non rappresentano assembramenti:

- **Pedibus:**

L'accompagnamento di scolari a piedi con la sorveglianza di un massimo di 5 adulti è considerata un'alternativa al trasporto pubblico scolastico e non rappresenta un assembramento.

- **Persone in attesa alle fermate dei mezzi pubblici o più in generale in coda:**

Vale, come ad esempio all'interno dei negozi, la regola del distanziamento fisico. Non si tratta però di assembramenti perché la concentrazione di persone è dettata da uno scopo predefinito.

- **Comprensori sciistici:**

I comprensori sciistici (in particolare quelli che offrono piste da sci, da slitta e per lo sci nordico) sono considerati delle strutture accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza; non si applica la limitazione del numero di persone nello spazio pubblico (per ulteriori dettagli si veda il punto 6.).

I bambini a partire dal compimento del quarto anno di età (inizio della scuola dell'obbligo) sono da conteggiare nel computo del numero massimo di 5 persone.

2. Manifestazioni pubbliche e private

La modifica dell'art. 6 dell'Ordinanza introdotta l'11 dicembre 2020 vieta, salvo alcune eccezioni, di principio tutte le manifestazioni. Nella risoluzione n. 6941 sono stati precisati alcuni contenuti degli eventi consentiti dalla normativa federale.

Punto 2. della RG 6941:

Alle manifestazioni private che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici in strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 5 persone; nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre così come il 1° gennaio la partecipazione è consentita fino a un massimo di 10 persone.

Il limite di 5 persone (fino a un massimo di 10 persone nei 5 giorni indicati) vale per manifestazioni private (cene o feste) che si svolgono al proprio domicilio o in strutture non accessibili al pubblico (in locali privati o anche all'aperto). Si raccomanda vivamente di restringere questi incontri privati al massimo a due economie domestiche.

I bambini a partire dal compimento del quarto anno di età (inizio della scuola dell'obbligo) sono da conteggiare nel computo del numero massimo di 5 persone.

Un'eccezione al limite di 5 persone è concessa alle famiglie con figli nel senso che, da un lato, vi è la facoltà di svolgere eventi privati in seno ad una famiglia numerosa (genitori con più di tre figli) e, d'altro lato, sono consentiti ritrovi di famiglie ricomposte, nella misura in cui tra i partecipanti vi siano però rapporti di filiazione. Questa eccezione non consente invece ritrovi di più famiglie, computando unicamente gli adulti e non i figli.

Punto 3. della RG 6941:

Restano consentite le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le riunioni di commissioni e gruppi politici nell'ambito dell'attività degli organi legislativi, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme come da disposizioni federali.

Le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni sono consentiti con una partecipazione limitata a 30 persone. Nel computo del numero massimo di 30 persone non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell'ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.

Per le celebrazioni religiose del 24 e 25 dicembre è consentita una partecipazione fino a 50 persone nel rispetto degli specifici piani di protezione.

I bambini a partire dal compimento del quarto anno di età (inizio della scuola dell'obbligo) sono da conteggiare nel computo del numero massimo di 30 rispettivamente 50 persone.

I limiti massimi indicati per le celebrazioni religiose possono venir raggiunti in particolare se la superficie dell'edificio in cui si svolgono lo consente. In questo senso va intesa la riserva del rispetto dei piani di protezione.

Per quanto attiene esclusivamente alla celebrazione di matrimoni presso lo stato civile si precisa che il numero di partecipanti è limitato a 5 persone ovvero un officiante, 2 sposi e 2 testimoni (se necessario anche un interprete). La restrizione vale anche per le unioni domestiche registrate.

In tema di diritti politici si veda più avanti l'eccezione per le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica.

Non ricadono sotto questa limitazione:

- **Attività svolte in ambito scolastico:**
Attività scolastiche con gli allievi, riunioni di docenti, riunioni con genitori, formazione continua dei docenti, ecc. non sono considerate manifestazioni. Valgono le limitazioni già in essere e vanno rispettati i piani di protezione d'istituto.
- **Corsi di formazione:**
Non ricadono sotto il concetto di manifestazione, ma le attività formative in presenza (quindi non per via telematica) sono di principio vietate (art. 6d dell'Ordinanza). Ciò vale per corsi organizzati da istituti pubblici, aziendali o privati e corsi di perfezionamento professionale seguiti nel tempo libero (corsi per adulti). Per ulteriori dettagli si rimanda al punto 5.
- **Esami federali di professione ed esami federali professionali superiori:**
Vigono le disposizioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
- **Corsi delle scuole artistiche:**
Corsi di danza, recitazione, musica strumentale, canto, disegno, ecc., per i quali valgono le limitazioni federali già in essere (art. 6f dell'Ordinanza) e vanno rispettati i piani di protezione.
- **Attività extrascolastiche di natura sportiva e culturale di bambini e di giovani fino al compimento dei 16 anni:**
Nell'ordinanza le attività extrascolastiche dei bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni di natura sportiva (non competitiva) e culturale (danza, musica e teatro) sono ammesse (art. 6e cpv 1 lett a e 6f cpv. 2 lett a dell'Ordinanza).
- **Formazione di partner della protezione della popolazione:**
Sono ammesse le attività necessarie per garantire la prontezza operativa (ad esempio controllo del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli oppure esercitazioni, certificazioni e i picchetti).
- **Riunioni professionali:**
Non ricadono di principio sotto il concetto di manifestazione (come previsto dal rapporto esplicativo ad art. 6 dell'Ordinanza); all'interno delle aziende devono essere applicati i piani di protezione. Vale anche per le conferenze stampa e gli *infopoint*.
- **Attività svolte in ambito giudiziario (tribunali, autorità giudiziarie, autorità amministrative federali, cantonali e comunali con compiti di ordine giudiziario, comprese le commissioni):**
Udienze, processi, interrogatori, aste pubbliche non sono considerate manifestazioni e comunque sono codificate come eccezioni (art. 6 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza). Non vigono quindi limiti di presenza se non quelli dettati dalle regole di distanziamento fisico tra le persone presenti in una struttura adeguata e i relativi piani di protezione.

- **Mercati:**

Eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere o le esposizioni artigianali, **non** devono essere qualificati come manifestazioni e di conseguenza non sottostanno alle prescrizioni sul numero massimo di persone presenti o partecipanti. Se nell'ambito, per esempio, di una fiera si tengono singole manifestazioni, a esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle manifestazioni.

- **Attività di un'orchestra professionale:**

Prove e esibizioni in presenza e senza pubblico restano ammissibili secondo l'art. 6f cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza.

- **Asili nido, mamme diurne, centri diurni per anziani, centri giovanili, ecc.:**

Permesse fintanto che svolgono un'attività di accoglienza ordinaria, senza eventi particolari di richiamo pubblico che rappresenterebbero allora delle manifestazioni.

- **Riunioni di commissioni e gruppi politici e manifestazioni per la formazione dell'opinione politica:**

Riunioni di commissioni e di gruppi politici svolte nell'ambito delle attività degli organi legislativi non rientrano nelle limitazioni previste per le manifestazioni. Sono ammesse con una partecipazione fino a 50 persone anche riunioni e assemblee di gruppi politici, in particolare in vista dell'approvazione delle liste elettorali e delle prossime elezioni comunali.

Proiezioni cinematografiche, spettacoli, concerti e rappresentazioni culturali sono vietati, essendo manifestazioni ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza. Le sale cinematografiche, i teatri e tutte le strutture culturali in genere devono rimanere chiuse al pubblico.

3. Attività e strutture per la cultura, per il tempo libero, per lo sport e per il divertimento

Punto 4 della RG 6941

Si precisa inoltre che nell'ambito delle chiusure federali decretate il 18 dicembre 2020, devono rimanere chiusi anche i locali erotici e gli altri locali notturni. È inoltre vietato l'esercizio della prostituzione sull'intero territorio cantonale.

L'art. 5d dell'Ordinanza precisa che tutte le strutture accessibili al pubblico devono rimanere chiuse dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021, ad eccezione di chiese e altre istituzioni religiose, alberghi e campeggi.

Queste disposizioni non si applicano a:

- **Attività di ginnastica e attivazione fisica di gruppo presso studi di terapia/fisioterapia:**
Queste attività, pur avendo innegabilmente un effetto benefico per i partecipanti, con l'ultima revisione dell'Ordinanza sono vietate, soprattutto in ragione del fatto che le attività sportive per gli adulti sono ammesse solo se svolte all'aperto. Può valere un'eccezione per attività con finalità terapeutiche in senso stretto.
- **Corsi di formazione per monitori e allenatori (p. es. G+S):**
Se considerati quali attività sportive, sono innegabilmente di gruppo e quindi vietate con più di 5 partecipanti perché non si tratta di allenamenti organizzati da società sportive affiliate a federazioni riconosciute. Se invece sono considerati come attività di formazione sono vietate in forma presenziale, pur essendo strutturati con una parte di apprendimento pratico.

- **Strutture per attività culturali e sportive per bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni:**

L'art. 5d cpv 2 dell'Ordinanza indica che le attività culturali per bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni sono ammesse e possono avere luogo nelle rispettive istituzioni o strutture anche al di fuori della scuola (ad esempio la visita a un museo).

Analogamente le strutture sportive possono essere utilizzate da bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni per fare attività sportiva nel tempo libero o in ambito associativo (cfr. art. 6e cpv. 1 lett. a). I genitori possono accompagnare i figli, ma non partecipare alle attività sportive. Gli impianti utilizzati in ambito scolastico (compreso il livello secondario II) non soggiacciono all'obbligo di chiusura.

- **Strutture per attività sportive e culturali per allievi del livello secondario II:**

Gli allievi possono svolgere attività sportive e culturali sia in luoghi chiusi sia all'aperto. Per entrambe le tipologie di attività non sono previste limitazioni dei partecipanti. Se si svolgono in luoghi chiusi vige l'obbligo di indossare mascherina e mantenere la distanza interpersonale; se l'attività si svolge in locali grandi, si può rinunciare alla mascherina con prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza.

Le attività sportive sono quindi ammesse nei limiti definiti dall'art. 6e dell'Ordinanza. Si tratta da un lato per bambini e giovani fino ai 16 anni dello sport nelle scuole così come degli allenamenti (non le competizioni), dall'altro, per gli adulti a livello amatoriale, le attività senza contatto fisico svolte all'aperto sia individualmente sia a gruppi fino a un massimo di 5 persone. Nel settore professionistico è ammessa l'utilizzazione dei relativi impianti sportivi e non vige una limitazione del numero delle persone.

4. Strutture della ristorazione

Tutti gli esercizi senza alloggio assoggettati alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (ai sensi degli art. 7, 8 e 10 del relativo regolamento) e gli agriturismi assoggettati alla Legge sull'agricoltura devono rimanere chiusi dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021.

In particolare:

- i ristoranti, cioè le strutture che servono pasti cucinati in proprio da personale dedicato (inclusi gli snack-bar, le osterie, i grotti, i canvetti, le trattorie, le birrerie);
- i bar, cioè le strutture che non offrono un servizio di cucina (inclusi i caffè, i tea-room e i pub).

La regola si applica anche agli esercizi annessi alle panetterie-pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, alle palestre, alle case e sale da gioco, ai locali erotici, ai campeggi e nei comprensori sciistici.

L'offerta di cibo e bevande da asporto e il servizio di fornitura pasti a domicilio sono consentiti fino alle 22.00. Nelle strutture della ristorazione e nei commerci (inclusi i food truck, i drive in, i take away, i kebab, ...) che offrono questi tipi di servizio è vietato l'accesso ai locali da parte dei clienti così come il consumo dei prodotti acquistati nelle immediate vicinanze (terrazze, aree specifiche attrezzate, ...).

5. Precisazioni inerenti a corsi e attività didattiche

Come spiegato a pagina 18 del citato rapporto esplicativo, ad art. 6d dell'Ordinanza:
Le attività presenziali negli istituti di formazione, segnatamente del livello terziario, sono vietate. Tale disposizione comprende il settore universitario, la formazione professionale superiore e la

formazione continua. (...) Le attività didattiche presenziali sono di norma vietate anche nel caso delle offerte di formazione per il tempo libero, come per esempio corsi di cucina, di ceramica e di bricolage (salvo se tali attività sono una componente indispensabile di un corso di formazione che porta al conseguimento di un attestato o diploma riconosciuto).

Dal divieto sono escluse:

- le attività didattiche e gli esami delle scuole dell'obbligo e delle scuole del livello secondario II. Gli esami comprendono esami scolastici e pratici finali e intermedi e i corsi interaziendali nell'ambito della formazione professionale di base, gli esami per il conseguimento della maturità professionale cantonale e federale, gli esami per il conseguimento della maturità federale, l'esame-passerella «maturità liceale – scuola universitaria professionale» (passerella 1) e l'esame complementare «maturità professionale o maturità specializzata – scuola universitaria» (passerella 2);
- le lezioni individuali, e segnatamente l'insegnamento nelle scuole di musica;
- altre attività rilevanti per la formazione, in particolare attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e che portano al conseguimento di un titolo regolamentato dallo Stato (livello secondario II, formazione professionale superiore, grado accademico);
- le formazioni continue che portano al conseguimento di certificati settoriali riconosciuti (titoli non formali rilasciati da un'organizzazione settoriale e spesso da un'organizzazione del mondo del lavoro, come p. es. il diploma di «collaboratrice sanitaria/collaboratore sanitario» della Croce Rossa Svizzera), o di altri diplomi e certificati socialmente importanti (corsi di soccorritore o di salvataggio ecc.), considerata l'indispensabilità della presenza fisica o una combinazione di insegnamento presenziale e a distanza;
- i corsi che per loro natura devono svolgersi all'aperto e non in aule chiuse, e per i quali si presume un esiguo numero di partecipanti;
- gli esami delle scuole universitarie, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche, delle scuole specializzate superiori e della formazione continua, ma riguarda anche gli esami nell'ambito della formazione professionale superiore (attestati federali di capacità e diplomi federali) e quelli per conseguire un attestato ufficiale.

Sono inoltre autorizzati:

- **Formazioni, perfezionamento, corsi ed esami in materia di circolazione stradale:**
Le attività didattiche in ambito di circolazione stradale possono tenersi nel rispetto del numero di partecipanti disciplinato dal codice della strada (5, 12 o 16 a dipendenza del tipo di corso) e dal piano di protezione da applicare.
In particolare sono autorizzati i seguenti corsi:
 - corso di sensibilizzazione (corso di teoria della circolazione);
 - esami di teoria: il piano di protezione prevede che il numero massimo di persone presenti contemporaneamente in sala è di 22 esaminandi e 2 esperti (con obbligo di mascherina, distanziamento, disinfezione, ...).
 - lezioni pratiche: sono possibili con mascherina e un massimo di 3 persone in auto, previa disinfezione delle parti "toccate" tra una lezione e l'altra.

Non sono per contro consentiti i corsi di teoria in presenza, considerata la possibilità di seguirli online.

Ulteriori indicazioni sono desumibili dal documento 2 novembre 2020 dell'USTRA che illustra le condizioni alle quali è consentito svolgere le formazioni, perfezionamento, corsi ed esami in materia di circolazione stradale ([USTRA: COVID-19 e circolazione stradale](#)).

- **Corsi a carattere sanitario:**

Possono essere svolti i seguenti corsi a condizione che si disponga di un piano di protezione e che il numero massimo di partecipanti sia adeguato alle disposizioni cantonali (5 allievi e un istruttore).

- corso soccorritore d'urgenza, considerate le sue peculiarità, misto tra teoria e pratica;
- i corsi riconosciuti IAS e SRC (Swiss Resuscitation Council).

- **Corsi di formazione per cani:**

I corsi di formazione per cani, obbligatori per alcune razze, possono essere organizzati con un massimo di 5 conduttori e l'istruttore.

6. Precisazioni inerenti ai comprensori sciistici

L'art. 5c dell'Ordinanza definisce le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di un comprensorio sciistico che comprende l'insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve.

Il gestore, che ha ottenuto un'autorizzazione all'esercizio di un comprensorio sciistico dal gruppo di lavoro "Grandi eventi" del Consiglio di Stato, autorità cantonale competente in merito, è obbligato a elaborare e attuare il piano di protezione per l'intero comprensorio che limiti l'afflusso di ospiti (incluse le piste e le zone di attesa degli impianti di risalita), considerando inoltre le prescrizioni specifiche per le attività sportive, i trasporti pubblici, la ristorazione, ecc.

Vale quindi quanto segue:

- **Aree e file di attesa davanti agli impianti di risalita:**

Vige l'obbligo della mascherina e i gestori devono inoltre prevedere regole che assicurino il distanziamento fisico tra gli ospiti (sufficiente spazi a disposizione, demarcazioni, limitazioni della capienza);

- **Impianti di risalita (inclusi gli scilift e le seggiovie):**

Vige l'obbligo della mascherina come sui trasporti pubblici; è inoltre obbligatorio limitare l'occupazione di funivie e di cabinovie ai due terzi della capienza.

- **Strutture della ristorazione:**

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 18 dicembre, ristoranti e bar nei comprensori sciistici devono rimanere chiusi, con la possibilità però di offrire di cibo e bevande da asporto. Non deve esservi la possibilità di consumare sul posto o nelle immediate vicinanze (terrazze, aree specifiche attrezzate).

Si raccomanda inoltre ai gestori di garantire l'accesso ai servizi igienici e di garantire sulle piste, in particolare alle partenze e agli arrivi dei vari impianti, la disponibilità di adeguati contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

- **Locali per potersi riscaldare in caso di necessità:**

È obbligatoria la mascherina, non deve esservi la possibilità di bere o mangiare ed è ammessa una capienza massima pari a 4 mq per persona in locali fino a 30 mq e di 10 mq a persona in locali più grandi.